



UNIONE COMUNI RIVIERA DEL MONFERRATO

Cocconato – Piovà Massaia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 4

OGGETTO:

VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ESERCIZIO 2024

14/02/2024

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta per via telematica , regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MURGIA Antonello	Sì
2. FASOGLIO Umberto	Sì
3. NICOLA Mario	Sì
4. FERRERO Marinella	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Signor CARAFA dott. Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

SENTITA la relazione del Presidente che illustra ampiamente il contenuto della proposta di deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dopo breve discussione;

VISTO CHE il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la sotto indicata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI
GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ESERCIZIO 2024

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 15.12.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024.-2026;

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che:

"862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";*

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

"859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

"861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. (...) Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri

dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;
- per i soli esercizi 2022 e 2023, è consentito il calcolo dell'indicatore sulla base dei dati contabili, sempre che siano comunicati alla PCC gli stock di debito relativi ai due esercizi precedenti (per il 2023, si tratta del 2021 e del 2022), previa verifica da parte dell'organo di revisione;

Accertato che, sulla base dei dati risultanti dalla **PCC rilevati alla data del 30.01.2024** gli indicatori per l'esercizio 2023 presentano i seguenti valori:

- Totale importo scaduto e non pagato: **ZERO**
- Stock del debito 2023 inferiore al 5% dell'importo documenti fatture ricevute nell'esercizio pari ad € 410.865,14;
- Tempo medio ponderato di ritardo annuale dei pagamenti: **-11 giorni**;

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente **NON** è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2024 alcuna somma a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali.

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di richiamare la premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che **NON** è dovuto per questo Ente l'accantonamento, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2024 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MURGIA ANTONELLO

IL SEGRETARIO
CARAFA dott. Vincenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici dell'Unione ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti dell'Ente capofila.